

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

- SEZ. 2^ MILANO -

IV MOTIVI AGGIUNTI

Nel ricorso nr. 574/06 R.G promosso dal

COMITATO RESIDENTI FIERA con sede in Milano, via Brera, 17, in persona della sua Presidente **sig.ra Flavia Cavaler** residente in Milano, P.le Giulio Cesare, 15 - C.F. CVLFLV50L54F205K, nonché del **Atch. Emanuela Fasoli** residente in Milano, V.le Ezio n. 2 - C.F. FSLMNL61858F205L, anche in proprio quali cittadini residenti, elettivamente domiciliate ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Ezio Perego in Milano, via Cesare Battisti 13, che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo e del presente atto;

contro

il **COMUNE DI MILANO** in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avvocatura Comunale con gli Avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Mandarano e Armando Tempesta;

e n.c.

- **FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA** in persona del legale rappresentante, con gli Avv.ti Giuseppe Sala, Guido Bardelli e Fabrizio Magri;

- **CITY LIFE S.R.L.** in persona del legale rappresentante, con gli Avv.ti Ercole Romano, Riccardo Delli Santi e Rosemarie Serrato;

- **REGIONE LOMBARDIA** in persona del Presidente della Giunta Regionale, con gli Avv.ti Pio Dario Vivone e Maria Lucia Tamborino;

per l'annullamento

1). della deliberazione della Giunta Comunale di Milano 16 dicembre 2005 n. 3061 avente ad oggetto "Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate ed

- 2 -

approvazione finale Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 e seguenti della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12 relativo al Quartiere Storico di Fiera Milano e aree adiacenti, in attuazione del PRG vigente approvato il 26.2.1980 con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 29471 e successive modifiche";

- 2). della deliberazione della Giunta Comunale di Milano 6 settembre 2005 n. 2093 di adozione del medesimo Programma Integrato di Intervento (P.I.I.);
- 3). di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale ivi comprese, per quanto occorra, le valutazioni e verifiche effettuate dagli uffici comunali sulle osservazioni presentate e relativi pareri nonchè il decreto sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale emesso dalla Regione Lombardia in data 15.12.2005;
- 4). della delibera della Giunta Comunale n. 1388/08 del 03/06/2008 - P.G. 416348/2008 avente ad oggetto la adozione di una variante al Programma Integrato di Intervento - P.I.I. - ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 e seguenti della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 relativo al "Quartiere Storico di Fiera Milano" ed aree adiacenti, approvato il 16 dicembre 2005 con deliberazione della Giunta Comunale n. 3061/2005", in attuazione del P.R.G. vigente approvato il 26.2.1980 con atto della Giunta Regionale Lombardia n. 29471 e successive modifiche(ed ante in data 30.5.53);
- 5). della deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 2425/2008 del 9 ottobre 2008 avente ad oggetto la approvazione della variante al Programma Integrato di Intervento denominato "Quartiere Storico Fiera di Milano" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 e seguenti della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;
- 6). in toto o in parte de qua, dell'Allegato "G" "Relazione Istruttoria e proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute" espressa dal Direttore del Settore Progetti Strategici;

- 3 -

- 7). per quanto occorra del parere positivo sul vincolo paesaggistico espresso dalla Commissione Edilizia in data 13.03.2008;

nonchè per la condanna

del Comune di Milano al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 34 e. 35 L. n. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituiti dall'art. 7 L. 21 luglio 2000 n. 205, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

FATTO

La Giunta Comunale con deliberazione 16 dicembre 2005 n. 3061/2005 ha approvato il Programma Integrato di Intervento - P.I.I. - ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 e seguenti della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 relativo al "Quartiere Storico di Fiera Milano" ed aree adiacenti, in attuazione del P.R.G. vigente approvato il 26.2.1980 con atto della Giunta Regionale Lombardia n. 29471 e successive modifiche(ed ante in data 30.5.53). Successivamente, la medesima Giunta Comunale con deliberazione n. 1388/08 del 03/06/2008 - P.G. 416348/2008 ha adottato una variante al Programma Integrato di Intervento - P.I.I. - ai sensi e per gli effetti

dell'art. 87 e seguenti della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 .

Tale la deliberazione è stata pubblicata come da avviso degli atti in libera visione al pubblico del 9 luglio 2008, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3 e 25 comma 8bis della L.R. 11/3/2005 n. 12, con termine sino al 14 agosto 2008 per la presentazione di eventuali osservazioni al progetto in questione.

Il Comitato Residenti Fiera ha formulato le proprie osservazioni che risultano protocollate in data 12 agosto 2008 presso la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 2425/2008 del 9 ottobre 2008, pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/10/1008 al 29/10/2008 ha deliberato in via definitiva la variante al

- 4 -

Programma Integrato di Intervento denominato "Quartiere Storico Fiera di Milano" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 e seguenti della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.

Con detta deliberazione al punto 4) del dispositivo sono state respinte, per le motivazioni riportate nella "Relazione Istruttoria e proposta di controdeduzioni" le osservazioni del Comitato Residente Fiera, presentate dalla sig.ra Flavia Cavaler, di cui al P.G. 646755/2008 del 12/08/2008.

Ai fini del ricorso va opportunamente ribadita la legittimazione del Comitato Residenti Fiera, non solo per i fini perseguiti di tutela ambientale e dell'area territoriale interessata dal suo radicamento, ma anche li stabile collegamento dei singoli cittadini associati con i valori che tale comparto urbano, l'area del Quartiere ex-Fiera di Milano esprime sul piano dei valori storico, architettonici, sociali e culturali.

Va ricordato che la legittimazione dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati è riconosciuta dall'art. 9 della L. n. 241/90 e che l'art. 13 c. 2 della L.R. n. 12/2005 riconosce che in sede di formazione degli strumenti urbanistici "Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte".

Il Comitato Residenti Fiera in persona dei singoli componenti, anche in proprio e quali cittadini residenti, esperisce avverso la Deliberazione della G.C. n. 2425/2008 ed agli atti relativi a detta variante al PII, i presenti motivi aggiunti e ne chiede l'annullamento in quanto illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

- XIX -

Eccesso di potere per inesistenza o difetto assoluto della motivazione - Contraddittorietà manifesta -

Violazione di legge - Violazione art. 97 Cost. - Difetto

di istruttoria - Nullità per inesistenza di volontà deliberativa. - Violazione falsa applicazione dell'art. 14 c. 4-5 L.R. n. 12/2005 in relazione all'art. 25 L.R. n. 12/2005 in relazione all'art. 3 c. 4 L.R. n. 23/1997.

L'attività della Pubblica Amministrazione è regolata dai principi di legalità, imparzialità e ragionevolezza.

L'art. 97 Cost. stabilisce che l'attività della P.A. deve svolgersi secondo le modalità più idonee a garantire l'efficacia, la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, anche ai fini del miglior contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e con il minor sacrificio degli interessi particolari.

L'art. 3 c. 1 della L. n. 241/90 stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, di guisa che l'atto discrezionale sia conforme al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico rispondente alla causa del potere esercitato.

Nel caso di specie, la delibera n. 2425/2008 della Giunta Comunale di Milano appare palesemente viziata sotto il profilo del difetto assoluto (se non inesistenza) della motivazione.

La Giunta Comunale con la deliberazione n. 2425/2008 del 9 ottobre 2008 ha deliberato, come risulta al punto 3). del dispositivo "di respingere per le motivazioni nella suddetta "Relazione istruttoria e proposta di controdeduzioni" che qui si intendono espressamente richiamate e condivise", le osservazioni ivi elencate ed, in modo specifico, l'osservazione del Comitato Residente Fiera, presentata dalla sig.ra Flavia Cavaler, di cui al P.G. 646755/2008 del 12/08/2008.

In sostanza la Giunta Comunale di Milano con la deliberazione n. 2425/2008 ha semplicemente recepito e fatto proprie, in modo pedissequo ed acritico, le motivazioni indicate nella Relazione istruttoria e proposta di controdeduzioni predisposta dal Direttore del Settore Progetti Strategici.

Emerge *ictu oculi* che la Giunta Comunale di Milano ha omesso di esercitare qualsiasi valutazione circa le delicate e complesse ragioni allegate dal Comitato ricorrente e dai cittadini, giacchè le scelte dovevano invece essere operate sia sotto il profilo del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, sia in ordine ai fondamenti comparativi degli interessi pubblici e privati coinvolti, in modo da garantire, in base al principio di buona amministrazione sancito dall'art. 97 Cost., il loro miglior contemperamento.

L'art. 14 c. 4 della L.R. n. 12/2005 in materia di varianti ai piani attuativi stabilisce che il *consiglio comunale*, nel caso di specie la *giunta comunale* in virtù dell'eccezionale disposizione di cui all'art. 25 c. 8 bis L.R. n. 12/2005

aggiunta dal punto 6 lett. f) del primo comma dell'art. 1 L.R. 14 luglio 2006 n. 12, "approva il piano attuativo **decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate**".

L'art. 4 c. 4 della L.R. n. 23/1997, la cui procedura è espressamente richiamata per i piani attuativi in variante dall'art. 25 L.R. n. 12/2005 recante "Norma transitoria", prescrive che "La deliberazione comunale di approvazione della variante deve:

- a). prendere in esame tutte le osservazioni pervenute nei termini previsti;
- b). motivare per ognuna delle osservazioni pervenute, le determinazioni assunte".

Nulla di tutto questo è ravvisabile nella delibera di G.C. n. 2425/2008 di approvazione della variante al PII in oggetto.

In sostanza ci troviamo di fronte ad un **provvedimento fotocopia**, che va considerato un sintomatico eccesso di potere per carenza di motivazione.

- 7 -

La stessa giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il rigetto delle osservazioni sia quando risulti motivato *per relationem* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 1983 n. 421, in F. Amm. 1983, I, 1315; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 23 luglio 1984 n. 117) sia quando le decisioni relativi alle osservazioni dei privati non rispettino il paradigma normativo per mancanza di una congrua motivazioni, posto che sono ritenute "inadeguate quelle motivazioni che si riferiscono indiscriminatamente ad una pluralità di osservazioni che prospettano anche profili eterogenei di dissens dalla linea del piano stesso" (TAR Lombardia - Brescia, 13 maggio 1998 n. 399; T.R.G.A - Trento 14 dicembre 1992 n. 456).

La delibera impugnata va pertanto annullata.

- XX -

Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione in ordine alle singole osservazioni - Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta - Nullità della delibera impugnata per inesistenza e/o indeterminabilità dell'oggetto della manifestazione di volontà della P.A. ex art. 1346 c.c. - Sviamento dall'interesse pubblico e sviamento di potere - Violazione dei criteri di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa stabilito dall'art. 1 l. n. 241/90 - Difetto di istruttoria..

L'inesistenza di una puntuale, valida ed effettiva motivazione appare evidente in ordine alle specifiche questioni poste dalle singole osservazioni.

Emerge una nullità dell'atto per inesistenza dell'oggetto, in quanto non determinabile in rapporto ad una effettiva

manifestazione di volontà e/o un legittimo esercizio dei poteri autoritativi da parte della P.A.

Sussiste un concorrente esercizio disfunzionale del potere.

Si rimanda in particolare all'**Osservazione n. 9 - P.G. 639886/2008 del 07.08.2008 proposta da CityLife srl** che implicava una necessaria pronuncia della Giunta Comunale,

- 8 -

e non del solo Dirigente del Settore, laddove ai punti 1). e 7). emerge da una parte la specifica rilevanza della proposta di costituire una struttura tecnico-amministrativa dedicata all'attuazione del P.I.I. individuando, altresì, un **Project Manager** in grado di ottenere il rilascio, in tempi brevi, delle autorizzazioni per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Infatti, la proposta di nominare un Project manager con il compito di garantire il sincronico rispetto delle tempistiche di attuazione del PII anche per l'esecuzione delle opere pubbliche non è soluzione di poco conto e comunque pone una questione pratica di centrale importanza il cui vaglio non poteva essere nè omesso, nè trascurato dalla Giunta Comunale, che in merito non si è assolutamente pronunciata denegando un corretto e motivato esercizio del potere amministrativo.

Tale soluzione appare funzionale ed idonea, nell'ambito di un contestuale monitoraggio della tempistica, ad assicurare il sincronico e coordinato rispetto del cronoprogramma.

E' stridente il contrasto e la totale illogicità e contraddittorietà della motivazione espressa dal Direttore del Settore Progetti Strategici, acriticamente recepita dalla Giunta Comunale, ai fini del proposto rigetto secondo la quale l'Amministrazione comunale attiverà "tutte le pertinenti procedure, ove ne ricorra la necessità, volte ad assicurare il rispetto della tempistica di attuazione del Programma Integrato d'Intervento, essendo interesse dell'Amministrazione che i lavori vengano ultimati prima dell'inizio della manifestazione Expo 2015"; senonchè in modo illogico e contraddittorio si disconosce la funzione acceleratoria che, sul piano pratico, avrebbe sine dubio svolto e garantito la figura del Project Manager.

La Giunta Comunale motivando asetticamente *per relationem* il rigetto dell'osservazione ha disatteso lo stesso obiettivo perseguito che è quello di imprimere maggior efficienza ed accelerazione ai lavori in vista dell'Expo 2015.

- 9 -

Da qui lo sviamento dall'interesse pubblico formalmente perseguito, ma compromesso sul piano pratico, apparendo vanificati i criteri di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa stabiliti dall'art. 1 l. n. 241/90.

A ciò si aggiunge un evidente difetto di istruttoria, emergente in *re ipsa*.

- XXI -

Illegittimità derivata - Eccesso di potere per insufficienza, erroneità ed apoditticità della motivazione in ordine ai punti qualificanti l'osservazione n. 12 - P.G. 646755/2008 del 12.08.2008 - Violazione e falsa applicazione art. 9 L.R. n. 9/1999 - Eccesso di potere per difetto di presupposto costituito dalla conformità con il P.R.G. vigente ed agli strumenti e procedimenti in materia di strumenti urbanistici sovraordinati e/o coordinati - Violazione e falsa art. 18 c. 2 L.R. n. 12/2005 - Illegittimità derivata dal PII approvato con delibera di G.C, n. 3061/2005 del 16.12.2005 per violazione e contrasto con il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003 in relazione all'art. 24 comma 1 delle NTA del PTCP - Violazione e falsa applicazione art. 25 L.R. n. 12/2005 in relazione all'art. 22 comma 7 delle NTA del PTCP - Eccesso di potere per travisamento dei presupposto di fatto e diritto - Eccesso di potere per omessa motivazione ed istruttoria in ordine all'istanza di annullamento d'ufficio della delibera di variante al PII.

La delibera di Giunta Comunale n. 2425/2008 appare illegittima, sotto i delineati profili, in ordine alle singole questioni poste dal Comitato Residenti Fiera, tramite la sig.ra Flavia Cavaler a mezzo dell'**osservazione n. 12 - P.G. 646755/2008 del 12.08.2008.**

In primo luogo, l'odierna variante al P.I.I. appare illegittima per difetto di presupposto costituito dalla conformità con il P.R.G. vigente ed agli strumenti e procedimenti in materia

- 10 -

di strumenti urbanistici sovraordinati e/o coordinati in quanto non è stata legittimamente perfezionata la procedura di formazione del P.I.I., in quanto non risulta inquadrato in una conforme variante urbanistica del P.R.G. vigente.

Ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 9/1999, recante disciplina del programmi integrati di intervento, qualora il PII comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, per la sua approvazione il Sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall'art. 34 D. Lgs. n. 267/2000.

Ciò comporta, anche in base all'art. 25 L.R. n. 12/2005 che attiene alla fase transitoria, la necessaria acquisizione della verifica di compatibilità da parte della Provincia.

Va ricordato che ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. b) della L.R. Lombardia 5 gennaio 2000 n. 1 sono state trasferite la Province le funzioni amministrative aventi ad oggetto "la verifica, di cui al comma 18, sulla

compatibilità dei piani regolatori generali comunali e relative varianti, nonché dei piani attuativi di interesse sovracomunale, con il rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale”.

Tale verifica di compatibilità nel caso di specie non è stata acquisita, nè potrebbe essere surrogata dal surrettizio riferimento ad una delibera della Giunta Provinciale dell'8.10.2003 n. 658 che riguarda una fase prodromica ed endoprocedimentale trattandosi dell'approvazione della mera proposta di “Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno alla fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano - approvato con D.P.G.R. dell'8.4.1994 n. 58521, e successive integrazioni e modificazioni”.

Va, di converso, eccepito che tale parere di compatibilità come previsto dall'art. 24 N.T.A.

- 11 -

del PTCP doveva essere espresso sull'atto di approvazione definitiva dell'Accordo di Programma coincidente con la delibera del C.C. di Milano 9.12.2003 n. 76 inerente la ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma.

In data 14-24 novembre 2003 è stata sottoscritta una variante al suddetto accordo di programma (poi, appunto, approvata con D.G.R. 19 gennaio 2004 n. 405), per cui il parere di compatibilità doveva essere espresso dalla Provincia a decorrere da tale atto o dalla prefata delibera del Consiglio Comunale di Milano 9.12.2003 n. 76.

Infatti, anteriormente a tali atti e delibere era già entrato in vigore il PTCP in seguito alla sua pubblicazione sul B.U.R.L. - Serie Inserzioni - n. 45 del 5.11.2003, essendo stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003 (ed avendo acquistato efficacia ai sensi dell'art. 3 comma 36 della L.R. 5.1.2000 n. 1, in base al quale “Il piano territoriale di coordinamento provinciale acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BURL, da effettuarsi a cura della Provincia”).

Ai fini di detta valutazione gli atti dovevano essere trasmessi alla Provincia, come stabilisce dall'art. 22 comma 7 delle NTA del PTCP.

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 delle NTA del PTCP “La Provincia esprime il proprio **parere di compatibilità** rispetto alle varianti agli strumenti urbanistici comunali nei casi in cui dette varianti conseguano all'approvazione di Accordi di programma o a Conferenze di servizi”

In definitiva, l'odierna Variante (sostanziale) al PII, non si inquadra in una variante urbanistica legittimamente

perfezionata, dato che la Variante all'Accordo di Programma, comportante variante al vigente PRG, e relativa alla "riqualificazione del Polo Urbano della Fiera di Milano" è stata approvata con DPGR 19.1.2004 n. 405 in mancanza della obbligatoria acquisizione della verifica o parere di compatibilità da parte della Provincia di

- 12 -

Milano.

E' pertanto non conforme allo stato degli atti e del procedimento amministrativo l'attestazione del Direttore del Settore Progetti Strategici a pag.1 dell'Allegato 2 laddove assume che "La variante di cui si propone l'approvazione è conforme alla strumentazione urbanistica del Comune di Milano in riferimento al decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia n. 405 del 19 gennaio 2004", atteso il difetto di presupposto in ordine alla mancata acquisizione del parere di compatibilità da parte della Provincia di Milano ai sensi dell'art. 24 c. 1 NTA del PTCP.

In tal senso, la motivazione espressa dal medesimo Direttore del Settore Progetti Strategici nella "Relazione istruttoria e proposta di controdeduzioni" di cui all'Allegato "G" alla proposta di deliberazione P.G. 781533 dell'8 ottobre 2008 appare insufficiente ovvero erronea ove assume che il parere di compatibilità al PTCP non sarebbe dovuto nel caso di Varianti a piani attuativi che non alterino la disciplina del PRG e che il parere di compatibilità non sarebbe mancato nella fase precedente in sede di variante al PRG atteso che "La Provincia avrebbe seguito direttamente l'istruttoria di Variante al PRG" rilasciando il parere e sottoscrivendo l'accordo di programma.

L'assunto è infondato in quanto a ben vedere la Variante al PII in oggetto ha introdotto due importanti opere infrastrutturali della mobilità cioè la nuova rete metropolitana Linea MM5 ovest e la relativa fermata che non sono previste nello strumento urbanistico vigente.

Pertanto, la Giunta Comunale nella delibera n. 2342572008 laddove recepisce la Relazione Istruttoria del Direttore Tancredi, incorre in un eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

Dette opere infrastrutturali sono così definite nelle NTA del PTCP all'art. 73 comma 1

- 13 -

lett. b) e g).

Siffatte previsioni, non contemplate nel PII approvato con delibera di G.C. n. 3061/2005, riguardano propriamente, la localizzazione di importanti infrastrutture pubbliche e quindi una variante, quella in oggetto, "alla scala del PRG" è priva in ordine a dette due localizzazioni della conformità al PRG.

Detta variante al PII è dunque illegittima nella parte in cui prevede il prolungamento ad ovest della linea metropolitana MM5 e la realizzazione della relativa fermata, poichè non risulta inquadrata in una conforme variante al PRG, dato che tale prescrizione discenderebbe unicamente da una mera “Variante e Aggiornamento 2006” del Piano Urbano della Mobilità del 16 maggio 2006, che non spiega, come è evidente, alcuna efficacia modificativa delle previsioni del PRG.

Il rilievo per il quale dette previsioni di nuove opere infrastrutturali non fossero previste nel PRG vigente è comprovato dalla stessa Relazione Generale alla Variante al PRG - Allegato 1 alla Variante all'ADP di cui alla DGR Lombardia n. 14446 del 6.10.2003, che si produce, ove riguardo al capitolo dedicato al “Trasporto collettivo” (pag. 11) si fa riferimento alla accessibilità al lotto “dalla stazione di Amendola della linea metropolitana MM1”.

E' quindi chiaro che la previsione della nuova Linea MM5 Ovest e la relativa Stazione MM sono state introdotte successivamente all'approvazione della Variante al PRG ed all'Accordo di Programma, in ipotesi in sede di Convenzione tra il Comune di Milano e City Life srl del 12.12.2006, ma senza essere preventivamente supportata da una conforme introduzione della necessaria Variante al PRG, a cui l'odierna delibera di approvazione del piano attuativo (PII) non può certo sopperire.

- 14 -

Inoltre, non risulta acquisito anche per tali nuove previsioni e destinazioni urbanistiche, il parere di compatibilità della Provincia di Milano espressamente previsto dall'art. 24 c. 1

*delle NTA del PTCP, sine dubio necessario relativamente alle **opere infrastrutturali della mobilità** cioè la nuova rete metropolitana Linea MM5 ovest e la relativa fermata in quanto contemplate dall'art. 73 comma 1 lett. b e g), delle N.T.A. del P.T.C.P. e quindi soggette ad una procedura di variante previa acquisizione del parere di compatibilità da parte della Provincia di Milano.*

Il riferimento del Direttore di Settore al fatto che la Provincia abbia seguito direttamente l'istruttoria della variante al PRG, non muta i termini della questione, dato che l'intervento della Provincia si è tradotto in una attività di collaborazione-concertazione, in ordine ad una fase meramente endoprocedimentale e preparatoria, posto che nello stesso frangente è stato introdotto il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003, entrato in vigore il 5.11.2003, per cui era obbligatoria l'acquisizione del Parere di compatibilità prescritto dall'art. 24 c. 1 delle medesime NTA del PTCP .

Mentre come risulta dalla Nota Provinciale del 26.6.2008 prot. 0154320 (Doc. 43), tale parere non è stato

reso e in realtà nemmeno richiesto poichè il competente Ufficio Comunale ha ommesso di trasmettere gli atti relativi alla variante urbanistica al PRG alla stessa Provincia di Milano.

Nè a detta mancanza di un essenziale presupposto procedimentale potrebbe sopperire una deliberazione dell'8.10.2003 n. 658/03 resa intempestivamente e priva di effetti deliberativi perchè anteriore sia all'entrata in vigore del PTCP, sia alla sua entrata in vigore il 5.11.2003, sia alla stessa delibera del C.C. di Milano n. 76 del 9.12.2003.

- 15 -

Ergo la deliberazione provinciale dell'8.10.2003 n. 658/03 è in toto irrilevante ai fini del legale perfezionamento della procedura per inesistenza dell'oggetto essendo peraltro riferita ad una deliberazione della G.r. Lombardia inerente una mera ipotesi di variante all'ADP.

D'altro canto, la mancanza di detto parere di compatibilità appare evidente dallo stesso tenore del D.P.G.R. n. 405 del 19 gennaio 2004.

In definitiva, la Variante al PII in oggetto relativamente alla introduzione di nuove infrastrutture (linea MM5 ovest e stazione della MM) appare in contrasto il Piano territoriale di coordinamento provinciale, laddove non risulta acquisito anche in tal caso il preventivo parere di compatibilità, in quanto dette nuove previsioni comportano sia una variante allo strumento urbanistico generale, sia una diversa dislocazione delle aree destinate ad infrastrutture e servizi, ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. h) della L.R. n. 2371997.

Come ha stabilito la giurisprudenza di codesto TAR Lombardia "Ai sensi dell'art. 18 c. 2 L.R. 11 marzo 2005 n. 12, il piano regolatore generale adottato dall'Ente locale non può discostarsi dalle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale che abbia efficacia prescrittiva con valore localizzativo; pertanto, sono illegittime le soluzioni ermeneutiche che compromettano tale necessaria conformità" (TAR Lombardia - Sez. II - 18 dicembre 2007 n. 6675).

A ciò si aggiunga, in via di illegittimità derivata, che la stessa ratifica dell'adesione del Sindaco da parte del Consiglio Comunale non risulta ritualmente e, quindi validamente intervenuta, posto che la delibera del Consiglio Comunale del 9.12.2003 n. 76, citata nella delibera di G.C. n. 3061/2005, ed ora attestata come presupposto della variante sostanziale al PII, è stata adottata prima e non dopo la "avvenuta conclusione delle

- 16 -

pertinenti procedure, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 405 del 19 gennaio 2004".

La delibera d. G.C. n. 2425/2008 va pertanto annullata perchè radicalmente illegittima.

- XXII -

Violazione e falsa applicazione art. 25 c. 8 bis L.R. n. 12/2006 in relazione agli artt. 2 e 3 L.r. n. 23/1997 - Eccesso di potere per difetto di motivazione e per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e diritto - Incompetenza - Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

A). La previsione dell'art. 25 c. 8 bis L.R. n. 12/20056 (come mod. dalla L.r. 14.7.2006 n. 12), che consente eccezionalmente alla Giunta Comunale di procedere alla adozione ed approvazione delle varianti al piano attuativo, non è applicabile al caso in esame.

Infatti tale norma, di carattere eccezionale nel quadro normativo introdotto dalla legge regionale per il governo del territorio recita che "Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e le loro varianti, **conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti**, sono adottati ed approvati dalla giunta comunale, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14".

Nel caso di specie tale conformità al PRG non sussiste, *relativamente alle opere infrastrutturali della mobilità cioè la nuova rete metropolitana Linea MM5 ovest e la relativa fermata.*

Come è stato già dedotto, la variante al PII è dunque illegittima nella parte in cui prevede il prolungamento ad ovest della linea metropolitana MM5 e la realizzazione della relativa fermata, poichè non risulta inquadrata in una conforme variante al PRG, dato che tale prescrizione discenderebbe unicamente da una mera "Variante e Aggiornamento 2006" del Piano Urbano della Mobilità del 16 maggio 2006, che non dispiega, come è evidente,

- 17 -

alcuna efficacia modificativa delle previsioni del PRG.

Il rilievo per il quale dette previsioni di nuove opere infrastrutturali non fossero previste nel PRG vigente è comprovato dalla stessa Relazione Generale alla Variante al PRG - Allegato 1 alla Variante all'ADP di cui alla DGR Lombardia n. 14446 del 6.10.2003, che si produce, ove riguardo al capitolo dedicato al "Trasporto collettivo" (pag. 11) si fa riferimento alla accessibilità al lotto "dalla stazione di Amendola della linea metropolitana MM1".

A fronte della incompetenza della Giunta Comunale, gli atti andavano rimessi al Consiglio Comunale per la legittima adozione del piano attuativo in variante, con la procedura di cui all'articolo 3 della predetta l.r. 23/1997"

(per cui lo stesso comma 8 bis successivamente inserito dalla L.R. 14.7.2006 n. 12 è chiaramente tautologico, se non strumentale ai fini di ricondurre la competenza deliberativa alla Giunta Comunale, dopo che l'art. 14 comma 1 era stato modificato con il riconoscimento della competenza esclusiva del Consiglio Comunale in materia).

In ogni caso, la procedura inerente al PII in oggetto che si va a collocare nella fase transitoria contemplata dall'art. 25 della L.R. n. 12/2005 e che deve fare i conti con il vigente PRG, in attesa del c.d. PGT partecipato, appare strumento inadeguato rispetto al c.d. "Piano d'area" previsto dall'art. 20 L.R. n. 12/2005 la cui adozione sarebbe stata legittima ed opportuna, in presenza di interventi di grande rilevanza ed importanza per l'assetto del territorio, la salute, l'economia e l'ambiente.

Anche su tale punto dell'osservazione la motivazione appare del tutto inestente sul piano dell'esercizio della volontà deliberativa da parte della Giunta Comunale con l'atto n. 2425/08 del 9.10.2008.

B). Per un secondo concorrente aspetto, la Variante al PII è oggettivamente carente ed

- 18 -

abnorme sul piano procedimentale, in quanto a partire dalla delibera di adozione di cui all'atto di G.C. n. 1388/2008 del 3.6.2008 è riconducibile, nelle sue linee principali, al caso contemplato dall'art. 2 comma 2 lett. h) della L.R. 23 giugno 1997 n. 23 laddove prevede il procedimento semplificato in caso di:

h). "varianti relative a comparti soggetti a piano attuativo che comportino una diversa dislocazione delle aree destinate ad infrastrutture e servizi"".

Come si è detto le disposizioni transitorie dettate dall'art. 25 c. 1 della L.R. n. 12/2005, si applicano in caso di varianti di cui all'art. 2 c. 2 L.R. n. 23/1997 e di piani attuativi in variante con la procedura di cui all'art. 3 della L.R. n. 23/1996.

Parimenti l'art. 3 cit. prevede la competenza in materia del Consiglio Comunale, alla luce della citata disposizione di cui all'art. 2 c. 2 lett. h).

Viene meno, a maggior ragione, il presupposto legittimamente della variante al PII adottata dalla G.C. con atto n. 1388/2008 ed approvata con atto n. 2425/2008, costituito dalla sua conformità al vigente PRG, **posto che per espressa disposizione della L.R. n. 23/1997, le "varianti relative a comparti soggetti a piano attuativo che comportino una diversa dislocazione delle aree destinate ad infrastrutture e servizi" sono considerate alla stregua di "varianti agli strumenti urbanistici generali".**

Da qui l'ulteriore profilo di incompetenza della Giunta Comunale (basti il confronto con altri PII adottati dal

medesimo Comune in variante al PRG vigente tramite deliberazione di consiglio comunale).

C). A conferma di quanto sopra vale il più specifico esame delle “modifiche intervenute sull’area” ed effettivamente indicate al “Punto 4.4. - Elaborati Grafici” della Relazione Tecnica Istruttoria del Dirigente Settore Progetti Strategici allegata alla Variante al PII in oggetto e che riguardano in via riepilogativa:

- 19 -

1. l'individuazione di una nuova linea MM5, non inquadrata in una conforme variante al PRG;
2. la previsione di una nuova stazione della linea MM5, non inquadrata in una conforme variante al PRG;
3. la previsione sull'area a nord-ovest di un nuovo comparto (residenziale/terziario/commerciale) con relative infrastrutture e servizi;
4. la traslazione della nuova struttura museale (Museo d'Arte Contemporanea) all'esterno del perimetro del PII;
5. il contorno e la conformazione dell'area relativa al Padiglione 3 (edificio S1 nel PII approvato, Edificio A7 nella Variante al PII) che fa parte della categoria generale dei Servizi Pubblici e di uso pubblico, appare totalmente modificato con stralcio degli edifici destinati a presidi delle Forze dell'Ordine, e della precedente struttura museale (art. 3.9);
6. la modifica della disciplina e del sedime del Padiglione 3, che da edificio da asservire all'uso pubblico diventa edificio da cedere al Comune di Milano quale “standard urbanistico”;
7. la modifica anche dislocativa delle superfici a parco che passano da 86.373 mq. a 92.744 mq.;
8. la modifica delle superfici dei parcheggi pubblici che passano da 72.000 mq. a 27.000 mq.;
9. la quantità di offerta complessiva di servizi pubblici e di interesse pubblico che passano da complessivi 204.958 mq. a 165.910 mq.
- 10). la nuova distribuzione delle unità Rb e Rc che determina un aumento della slp della unità Rb da 37.000 a 51.000 mq.

Si tratta di varianti e modifiche atte ad incidere non solo sulle destinazioni di piano nonchè

- 20 -

a livello degli standards, anche qualitativi, ma anche in ordine alle specifiche destinazioni e previsioni localizzative e dello stesso assetto di una parte importante del territorio comunale sullo sfondo di una prospettiva futura che attiene alla qualità della vita collettiva.

E' evidente che scelte di tale rilevanza dovevano necessariamente essere demandate e sottoposte

all'organo elettivo e direttamente rappresentativo della collettività dei cittadini, cioè del corpo politico e sovrano, cioè al Consiglio Comunale quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Da qui ancora la violazione dell'art. 42 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti fondamentali ed in ispecie in materia di "piani territoriali urbanistici".

Le deliberazioni impugnate sono dunque illegittime sotto gli enunciati profili.

- XXIII -

Eccesso di potere per carenza di motivazione.

I contenuti della variante al PII, pur nel quadro di un grande progetto di riqualificazione urbanistica, non soddisfano pienamente gli obiettivi di cura dei preminenti interessi pubblici all'ordinato assetto del territorio ed alla più volte riaffermata esigenza di una ricucitura con l'assetto preesistente dell'abitato urbano in cui l'intervento plurifunzionale del P.I.I. va ad inserirsi.

Si deve rilevare che sulle questioni ed aspetti cruciali volte a migliorare le specifiche previsioni, la scelta urbanistica appare calata dall'alto con impronta di stampo dirigistico, ancorchè rigidamente condizionata da limiti fisiologici insiti nella struttura dello stesso PII, *ab origine* determinati, ma ciò non può giustificare scelte volte ad escludere un riequilibrio più vantaggioso per gli interessi pubblici rispetto a quelli dell'operatore.

Quando si è in presenza di un intervento di dimensioni tali da incidere in modo profondo e

- 21 -

duraturo sul futuro assetto del territorio e dell'abitato urbano, in modo trasformare radicalmente la sua configurazione, introducendo valori e segni distintivi prima estranei al suo corpo, occorre che le scelte della P.A. siano assistite da adeguata e approfondita istruttoria.

Il progetto Citylife offre uno scenario edilizio a densità intensiva con al centro le tre torri, rappresentate emblematicamente dai loro *sky.line*, di sapore quasi metafisico.

Indubbiamente, detta previsione crea un impatto di non agevole raccordo con il contesto preesistente.

A fronte di un mercato edilizio stagnante se non in netta flessione, il progetto Citylife può certamente rappresentare un vettore di ripresa in vista dell'Expo.

E' degno di nota l'articolo del Sole 24 ore del 21 luglio 2008 riferito alle preoccupazioni degli operatori per il processo di svuotamento del centro di Milano verso la semi-periferia e l'hinterland; si pone l'accento sui grandi progetti per uffici che nel caso di Citylife dovrebbero incrementare la dotazione sino a 100.000 mq.

In realtà, la Pubblica Amministrazione che deve improntare le proprie scelte ai criteri di imparzialità, efficienza,

economicità e buona amministrazione, tutela dell'interesse pubblico stabiliti dall'art. 97 Cost., da cui non può prescindere anche quando si tratti di disegnare per gli anni futuri nuovi assetti territoriali, deve tener conto non solo dei dettami delle leggi in materia, ma degli stessi principi fondamentali dell'ordinamento in materia urbanistica.

Quando si introducono importanti ed epocali trasformazioni urbanistiche nell'ambito del proprio territorio, la Pubblica Amministrazioni non può limitarsi ad un approccio di carattere meramente dirigistico-negoziale, anche se espresso al miglior livello di PII convenzionato, che seppur formalmente condivisibile sul piano metodologico e peraltro dettato da preoccupazioni di tutela dell'immagine, certo comprensibili in vista dell'Expo, non

- 22 -

può prescindere, soprattutto sotto il profilo del rapporto tra monetizzazioni ed indotte carenze o sottodimensionamenti delle strutture urbanizzative primarie e secondarie, dagli effettivi vantaggi che l'operatore ricava sul piano dell'investimento in aree situate nel cuore storico della città.

Non appaiono in tal senso pienamente valutate le questioni afferenti alla problematica della rendita fondiaria urbana.

Infatti, non siamo in presenza di un intervento che riguardi terre marginali o terre urbane al confine con la campagna agricola.

La tipologia della rendita fondiaria, su cui si fonda la ragione primaria del progetto Citylife, è l'opportunità di trarre utili da una rendita differenziale, di notevole importanza, perchè legata, in primo luogo, al fattore "posizione".

La rendita differenziale urbana trova la sua ratio, perchè quel luogo può produrre extraprofiti, per minori costi di trasporto, di comunicazione connessi alla sua alta accessibilità generalizzata ai mercati, ai beni o risorse.

E' evidente che sotto tale profilo, il mero fatto di potere realizzare un intervento di siffatte dimensioni nel pieno della cintura urbana e di un quartiere storico di Milano, dotato delle più avanzate e moderne infrastrutture, reti tecnologiche e servizi, non può essere trascurato e deve essere adeguatamente valutato in occasioni delle scelte fondamentali di cui la delibera di G.C. 3.6.08 n. 1388 di adozione della Variante al PII rappresenta un momento cruciale.

Per tale aspetto, non appare condivisibile la scelta di ridurre le previsioni di "Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale" le superfici a standard, come si legge nella Relazione Tecnica Istruttoria, "Le superfici a standard (cessioni e asservimenti), reperite nel progetto, dagli iniziali 205.958 mq. ai nuovi 165.910

mq. con conseguente

- 23 -

saldo negativo ai aree a standard dovute da 106.541 mq. va 145.589 mq.

Anche in ordine a tali questioni sollevate con l'osservazione del 12 agosto 2008 la delibera impugnata appare priva di motivazione.

- XXIV -

Eccesso di potere per carenza di motivazione - Violazione dei criteri di ragionevolezza e per erroneità o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Con l'osservazione presentata in data 12.8.2008, il Comitato Residenti Fiera ha chiesto un adeguato e motivato esame in ordine alla :

- prevista modifica delle altezze degli edifici fronte via Spinola e via Senofonte (le altezze verrebbero ridotte nella prima linea, ma aumentate per gli edifici retrostanti in seconda linea);
- in merito, alla verifica **della permanenza dell'effetto muraglia**, che sconvolgerebbe la realtà del quartiere (la dimostrazione risulta da tavole grafiche);
- alla proposta presentata sin dal dicembre 2007 volta ad ottenere un arretramento di 10 metri del fronte delle residenze in prima linea.
- all'aumento della dotazione a verde di ca 60.000.mq con la creazione di un parco pubblico, ma che appare insufficiente o inadeguato;
- alla riduzione della fruibilità del parco, in sostanza a soli tre mesi all'anno come risulta dallo "**studio delle ombre**" che si proietteranno sull'area per circa 9 mesi all'anno (come da relative tavole grafiche), posto che in media il 30% del Parco è all'ombra (a parte il verde suppletivo o fittizio, perchè non interamente su terra piena);
- alla *prevista la localizzazione su P.zza Arduino di una torre di 23 piani.*;
- *ai punti critici dei servizi ed opere di urbanizzazione che saranno resi alla città: - il Progetto di recupero del Vigorelli;*

- 24 -

- *al Progetto Padiglione 3;*
- *ai plessi scolastici che devono far fronte alla domanda di 1.500 nuovi nuclei familiari.*
- *alle adeguate dotazioni di superfici drenanti;*
- *alla richiesta di simulazione realistica relativa all'incremento dei flussi di traffico conseguente al progressivo*

incremento dei residenti/utenti;

- al nodo critico dato dall'impatto dei 16.000 presenze in più determinate da Centro Congressi;
- all'impatto sull'economia delle risorse necessarie per assicurare i servizi e le dotazioni urbanizzative;
- ai nodi critici inerenti il Museo di arte contemporanea assorbirà oltre 40 milioni di euro, contro i 21 milioni di euro previsti per il Museo del Design.

Su tutte le questioni prospettate la delibera impugnata è in toto priva di qualsiasi motivazione.

- XXV -

Autonomo profilo di illegittimità dell' Delibera di G.C. n. 1388/2008 del 3/6/2008 in raffronto con la Proposta di deliberazione del Direttore Settore Progetti Strategici sotto il profilo del mancato adempimento del Decreto sulla VIA n. 19259 del 15.12.2005 - Difetto di presupposto - Violazione e contrasto con il Decreto sulla Valutazione di impatto ambientale n. 19250 del 15.12.2005 e con l'atto di vincolo apposto dalla Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali in data 24.4.1990 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 L. n. 1150/1942 e dell'art. 4 quinquies D.L. n. 97/2008 conv. in L. 2 agosto 2008 n. 129 - Incompetenza assoluta - Violazione art. 14-bis c. 2-3 L. n. 241/90.

- 25 -

La delibera di G.C. n. 2425/2008 non soddisfa nel modo più assoluto i requisiti e presupposti di conformità e di rispetto del vincolo paesaggistico esistente sull'area di P.zza Giulio Cesare compresa nel comparto interessato dal P.I.I., in quanto apposto dalla Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali del 24.4.1990.

Mancando detto presupposto la variante al PII di cui alla delibera di G.C. n. 2427/2008 appare in contrasto, in primis, con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione del C.P. n. 55 del 14.109.2003 (BURL n. 45 del 5.11.2003) ai sensi dell'art. 3 comma 36 della L.R. 5.1.2000 n. 1, ove detto comparto denominato "Quartiere Storico Fiera di Milano", risulta inserito nell'Allegato inerente l'elenco dei "Beni paesaggistici ed ambientali ex D. Lgs. 490/99 art 139".

Al nr. 46 è, appunto, indicato il "Sedime comprendente le aree di Piazza Giulio Cesare, via Buonarroti, Piazza" come "Bellezze d'insieme di cui al Decreto: Verbale Commissione Provinciale 24 aprile 1990: pubblicato all'Albo Pretorio: 2 luglio 1990".

*In secondo luogo, la delibera di Variante al PII **non adempie** alle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni del Decreto sulla Valutazione di impatto ambientale n. 19250 del 15.12.2005 sul PII approvato con atto di G.C. n. 3061/2005.*

Gli atti inerenti la Delibera di G.C. n. 1388/2008 del 3/6/2008 di adozione della Variante al PII appaiono in netto contrasto con la inerente **Proposta di deliberazione del Direttore Settore Progetti Strategici del maggio 2008.**

Mentre nella delibera di G.C. n. 1388/2008 nella parte afferente il contenuto deliberativo si dichiara meramente di **“recepire” le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni detta VIA**, al contrario nella Relazione Tecnica Illustrativa il Dirigente Settore Progetti Strategici si dichiara che **“la variante risulta adempiere alle prescrizioni, condizioni e**

- 26 -

raccomandazioni” della VIA citata.

Il contenuto tautologico e fuorviante di detta delibera sul punto rende illegittimo tutto l'iter della variante al PII per difetto di presupposto.

In realtà, appare evidente il contenuto confessorio della prefata delibera di adozione della Variante al PII, essendo evidente che le prescrizioni della VIA Regionale sono ben lungi dall'essere state adempiute.

Nè appare sufficiente ed esaustivo, il mero riferimento alla verifica della possibilità di riproporre alcune assialità fondamentali di raccordo tra polo e contorno” ... in rapporto alla prospettiva.

In realtà la VIA regionale non risulta adempiuta, posto che un mero generico intendimento non assicura il rispetto delle prescrizioni discendenti dall'atto di vincolo apposto dalla Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali in data 24.4.1990.

Manca peraltro il pur programmato “Studio d'insieme”, cioè uno studio approfondito circa la necessità di creare una cortina omogenea, che assicuri una armonica sinergia con gli intervalli di verde e con la specifica morfologia e peculiarità delle architetture d'epoca in rapporto alle prescrizioni del vincolo paesaggistico volte a tutelare un “Sistema che costituisce una meritevole prospettiva” e per le valenze ambientali e visuali individuabili.

Nè appare legittimo il surrettizio richiamo ad un parere che in merito alla conformità degli edifici che si affacciano sulla piazza Giulio Cesare, sarebbe stato espresso, in modo invero abnorme ed inadeguato, in data 13 marzo 2008 dalla Commissione Edilizia, integrata da esperti in materia paesaggistico-ambientale.

- 27 -

Tale parere costituisce un mero atto endoprocedimentale ovvero al più preparatorio, peraltro privo di consentaneo collegamento con lo stesso atto di adozione della variante al PII, che è stato emanato dalla G.C.

solo in data 3 giugno 2008 con delibera n. 1388 , ergo appare del tutto inidoneo ad integrare sul piano formale e su quello procedimentale il parere o nulla osta paesaggistico prescritto dal D. Lgs. n. 42/2004 ed in ispecie dall'art. 159 come sostituito dall'art.- 4-quinquies D.l. N. 97/2008.

Va opportunamente ricordato che codesto TAR Lombardia , sez. II con sentenza 4 dicembre 2007 n. 6541 ha già avuto modo di puntualizzare l'obbligo del parere paesaggistico ex art. 16 L. n. 1442/1942 quando si tratti di interventi in zona vincolata.

La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007 n. 367 ha precisato che il **paesaggio è un valore “primario”** che trova pieno riconoscimento nell'art. 9 Costituzione, per cui **la tutela ambientale e paesaggistica è un valore primario ed assoluto che rientra nella competenza esclusiva dello Stato**, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientale”. In seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio”, **il Ministero per i Beni Culturali con la Circolare n. 125 del 13.06.2008 prot. 2148** ha stabilito al punto b) che “le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti fino alla data del 31 dicembre 2008 sulla base della disciplina del procedimento autorizzatorio contenuta nell'art. 159, come mod. dal D. Lgs. 157/2006, continuano ad essere sottoposte al controllo di legittimità della soprintendenza.

Ne deriva l'illegittimità della variante al P.I.I., approvata con la delibera in oggetto, per

- 28 -

difetto di presupposto inerente l'autorizzazione o nulla osta paesaggistico richiesto dalla VIA regionale.

In tal senso, il mero parere reso in data 13 marzo 2008 dalla Commissione Edilizia appare a fortiori pleonastico, dato che sia in riferimento agli effetti di variante urbanistica discendenti dalla delibera di variante al P.I.I., sia alla realizzazione delle nuove opere pubbliche e di interesse pubbliche ovvero di intervento riguardante aree soggette a tutela ambientale e paesaggistica (area di P.zza Giulio Cesare) doveva essere convocata una conferenza di servizi.

Ove detto parere favorevole fosse ritenuto equipollente al nulla paesaggistico, esso dovrà essere giudicato nullo e/o illegittimo per incompetenza assoluta.

Da qui la radicale illegittimità della variante al P.I.I. di cui alle delibere impugnate sia sul piano sostanziale che procedimentale.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore nelle sue qualità ut supra

chiede

che codesto Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contrariis reiectis, voglia accogliere il ricorso e gli odierni motivi aggiunti e per l'effetto annullare ovvero dichiarare nulli i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

Spese rifuse

PRODUZIONI:

37. Delibera della Giunta Comunale n. 1388/08 del 03/06/2008 - P.G. 416348/2008 di adozione della Variante al PII;

38. Proposta del deliberazione del Direttore Settore Progetti Strategici del maggio 2008;

39. Relazione Tecnica Istruttoria 30 maggio 2008;

- 29 -

40. Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 2425/2008 del 9 ottobre 2008;

41. Allegato "G" "Relazione Istruttoria e proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute" espressa dal Direttore del Settore Progetti Strategici;

42. Avviso deposito variante al PII;

43. Osservazioni alla Variante al PII con prot. 12 agosto 2008;

44. Nota Provincia di Milano P.G. 26.06.2008 PROT. N. 0154320

45. Istanza accesso agli atti 10.10.2008 prot. 13.10.08 e 16.10.08.

46. Relazione alla Variante al PRG - All. 1 alla Variante all'ADP di cui alla DGR Lombardia n. 14446 del 6.10.2003.

47. Stralcio Norme di Attuazione del P.T.C.P. - art. 73.

48. Circolare n. 125 del 13.06.2008 prot. 2148 del Ministero per i Beni Culturali

Milano, 27 novembre 2008

(Avv. Ezio Perego)

* * * * *

**ISTANZA E PER L'ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 25 L. N. 241/90 ED IN SUBORDINE PER INCOMBENTE
ISTRUTTORIO AI SENSI 23 C. 5 L. N. 1034/71.**

Ill.mo sig. Presidente

con istanza ai sensi degli artt. 22 e segg. L. n. 241/90 parte ricorrente ha presentato al Comune di Milano istanza di accesso agli atti relativi alla Variante al PII approvata con delibera di G.C. n. 2425/2008 del 9 ottobre 2008;

Detta istanza è pervenuta a protocollo del Sindaco in data 13.10.2008 e della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica in data 16.10.2008 senza che sia stato dato riscontro alcuno.

Sussistono fondate ragioni affinché sia ordinato l'accesso agli atti, apparendo la condotta

- 30 -

omissiva comunale per effetto dell'inutile decorso di oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza palesemente dilatoria ed attendistica e comunque illegittimo il silenzio-diniego, poichè viola il principio di trasparenza dell'azione amministrativa..

Sussistono pertanto i presupposti dell'actio ad exhibendum.

Pertanto, il sottoscritto difensore

chiede

che sia fissata udienza affinché sia ordinato l'accesso, ivi compreso l'esame e l'estrazione di copia, agli atti inerenti la Variante al PII approvata con delibera di G.C. N. 2425/08 del 9 ottobre 2008, con produzione e/o estrazione di copia del parere n. 10 del 13 marzo 2008 espresso dalla Commissione Edilizia Comunale.

In subordine, che sia ordinata in via istruttoria la produzione degli atti afferenti la detta Delibera di G.C. n. 2425/08 del 9 ottobre 2008, ivi compresa la copia del parere n. 10 del 13 marzo 2008 espresso dalla Commissione Edilizia Comunale.

Milano, 27 novembre 2008

(Avv. Ezio Perego)